STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 23.621 di rep.

N. 6.727 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove),

il giorno 29 (ventinove),

del mese di aprile,

per azioni:

alle ore 11,50 (undici e cinquanta)

in Segrate (MI), in via Mondadori n. 1.

Avanti a me *dott.ssa Renata Mariella* notaio in Milano, i-scritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- Berlusconi Marina Elvira, nata a Milano il 10 agosto 1966, domiciliata per la carica in Milano, via Bianca di Savoia n. 12, della cui identità personale io notaio sono certa, la quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società

"Arnoldo Mondadori Editore S.p.A."

con sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 12, capitale sociale sottoscritto e versato euro 67.451.756,32, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 07012130584, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1192794,

mi chiede di far constare della parte straordinaria dell'assemblea della società stessa convocata in prima convocazione per oggi alle ore 10,30 in questo luogo, giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, con l'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea che ha già provveduto a trattare la parte ordinaria all'ordine del giorno (oggetto di separata verbalizzazione), si svolge, quanto alla parte straordinaria dello stesso, infra riprodotto, come seque.

Presiede la Comparente nella sua predetta veste, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, la quale richiama le comunicazioni e precisazioni date in sede di formalità di apertura dei lavori e qui di seguito trascritte:

- oltre ad essa Comparente sono presenti
- -- gli amministratori:Maurizio Costa Vice Presidente ed Amministratore delegato, Marco Spadacini, Roberto Poli, Carlo Maria Vismara, Pasquale Cannatelli;
- -- i sindaci: Ferdinando Superti Furga Presidente, Franco Carlo Papa, Francesco Antonio Giampaolo;
- hanno giustificato l'assenza tutti gli altri
 amministratori;
- il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad euro 67.451.756,32 suddiviso in numero 259.429.832 azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna;
- è stata verificata la conformità delle deleghe rispetto alle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e le comunicazioni

rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea sono conformi alle vigenti disposizioni;

- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e, in caso di delega, del socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è a disposizione. L'elenco, completato dai nominativi dei soggetti che eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale dell'assemblea; saranno inoltre allegati al verbale dell'assemblea, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole, contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute;
- i nominativi degli azionisti, con il numero di azioni da ciascuno possedute e le relative percentuali di partecipazioni, che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione alla data odierna, sono i seguenti:

Azionista n.ro az. ord. poss. % sul cap.
Silvio Berlusconi

(indirettamente tramite

Fininvest S.p.A.)

130.065.514

50,14%

Silchester International

Investors LTD

(in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo Silchester International Investors International Value Equity Trust, che detiene il 5,175% e del fondo Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, che detiene

il 2,504 %)

25.961.632

10,007%

Tweedy Brown

Company LLC

(in qualità di gestore,
tra gli altri,del fondo
Tweedy Browne Global

Fund che detiene il 4,650%) 15.384.006

5,929%

- alla data odierna la società detiene direttamente n. 15.580.101 azioni proprie ordinarie e ulteriori n. 4.517.486 azioni Mondadori ordinarie sono detenute dalla controllata Mondadori International S.A.;
- le azioni proprie complessive detenute sono quindi n. 20.097.587, pari al 7,747% del capitale sociale;
- non consta al consiglio l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse;
- come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, giornalisti accreditati ed esperti sono stati messi in condizione di seguire i lavori assembleari;
- assiste alla riunione un rappresentante della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.a. e, per far fronté alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti della società;
- relativamente alle relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea sono stati effettuati gli adempimenti informativi nei termini e con le modalità previste dal regolamento Consob n. 11971/1999 e dall'art. 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437;
- nell'avviso di convocazione dell'assemblea è stata data indicazione in merito ai citati adempimenti informativi;
- i fascicoli di bilancio e le relazioni illustrative degli amministratori, peraltro distribuiti all'ingresso, sono stati inoltre inviati agli azionisti che ne hanno fatto richiesta e sono a disposizione degli azionisti intervenuti;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 35 del 26 marzo 2009, e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 27 marzo 2009;
- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile, devono dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- è in funzione in sala e nella sala adiacente un impianto di registrazione degli interventi;
- lo svolgimento dell'assemblea viene audio e video registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo ver-

bale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- gli azionisti che si dovessero assentare, anche temporaneamente, devono farlo constatare al personale incaricato all'uscita della sala comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate e consegnando la scheda di partecipazione che verrà restituita in caso di rientro;
- salvo diverse decisioni, le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Tutto ciò premesso

il <u>Presidente</u> conferma che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo intervenuti, in proprio o per delega, n. 56 azionisti per complessive n. 167.280.804 azioni con diritto di voto, pari al 64,48% del capitale sociale con diritto di voto ed atta a discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria:

omissis

Parte Straordinaria:

1. Deleghe al consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni; conseguente modifica dell'art. 6, punto 6. dello statuto sociale.

Passando alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria, il <u>Presidente</u>:

- invita me notaio a dare lettura della relativa proposta di deliberazioni riportate nel fascicolo, distribuito agli intervenuti, contenente la relazione illustrativa degli amministratori ed *infra* trascritta; (una copia della Relazione Illustrativa all'assemblea straordinaria viene al presente allegata sotto "A");
- dichiara aperta la discussione invitando gli azionisti che desiderano prendere la parola a comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Chiede la parola l'azionista \underline{Forlin} (n. 110.250 azioni in proprio) per sottolineare come , a suo avviso, sia un controsenso il fatto che l'assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie e contemporaneamente aumenti il capitale.

Il <u>Presidente</u> e <u>l'Amministratore Delegato</u> precisano che si tratta solo di un rinnovo, alle stesse condizioni della precedente, della delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale: resta quindi solo una facoltà, una opportunità per il Consiglio stesso, che peraltro è sempre stato molto prudente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono in questo momento presenti n. 56 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 167.280.804 per azioni con diritto di voto, pari al 64,48% del capitale sociale con diritto di voto,
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11,57), il testo di deliberazioni, di cui io notaio ho dato lettura e qui di seguito trascritto:
- "L'Assemblea Straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore SpA,
- vista la Relazione degli Amministratori

delibera

- a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;
- b) fatta salva, nei limiti di importo di cui all'art. 23, comma 2, dello statuto, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.
- c) di modificare conseguentemente l'articolo 6 (sei), punto6. (sei) dello Statuto sociale come segue:

Capo II. CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

- 6. L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato:
- a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori

di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;

b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

d) di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentati pro tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle presenti deliberè e del testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."

L'assemblea approva a maggioranza: contrarie complessivamente n. 35.118.865 azioni

(Bondioli Stefano per n. 34.149.919 azioni e Marin Patrizia per n. 968.946 azioni - entrambi per delega degli azionisti dettagliatamente elencati nell'allegati C), nessun astenuto, favorevoli le rimanenti 132.161.939 azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Constatato che l'ordine del giorno è stato integralmente svolto, il <u>Presidente</u> dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 12,05 (dodici e cinque)

* * *

Il Presidente consegna a me notaio

- lo statuto comprensivo delle modifiche sopra deliberate che io notaio allego al presente sotto "B";
- l'elenco nominativo degli intervenuti che io notaio allego al presente sotto "C", in unico fascicolo con l'elenco movimento partecipanti e il dettaglio delle votazioni.


Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per quattordici pagine e della quindicesima sin qui.

F.to Marina Elvira Berlusconi

F.to Renata Mariella notaio

7



Appeado "A" at 4.23.621/6727 dires



ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Deleghe al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni; conseguente modifica dell'art. 6, punto 6. dello statuto sociale.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29/30 APRILE 2009

Maje Bollneni

Arnoldo Mondadori Editore SpA Sede legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12 Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584 Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria degli azionisti.

Deleghe al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni; conseguente modifica dell'art. 6, punto 6. dello statuto sociale.

Signøri/Azionisti,

l'assemblea del 26 aprile 2004 aveva deliberato:

di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;

fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

del

Mai se Ballesoni

In considerazione della scadenza delle deleghe come sopra attribuite al Consiglio di Amministrazione, siete convocati in sede straordinaria per deliberare in merito alla proposta di rinnovo per un ulteriore quinquennio, a decorrere dalla data dell'assemblea, delle deleghe sopra indicate, alle medesime condizioni anche in termini di ammontare massimo.

La proposta è motivata esclusivamente dall'opportunità di mantenere in capo al Consiglio di Amministrazione uno strumento operativo che consenta di attuare con modalità tempestive e flessibili eventuali operazioni sul capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili.

Si rileva che la proposta di cui sopra non configura la ricorrenza di diritto di recesso previsto dalla normativa vigente.

Se concordate con la proposta illustrata Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore SpA,

- vista la Relazione degli Amministratori

delibera

- a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;
- b) fatta salva, nei limiti di importo di cui all'art. 23, comma 2, dello statuto, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del

listo

Mei he Bellenow.

capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

c) di modificare conseguentemente l'articolo 6, punto 6. dello Statuto sociale come segue:

TESTO VIGENTE

Capo II. CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

- 6. L'assemblea straordinaria del 26 aprile 2004, previa revoca delle precedenti deleghe deliberate dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 1999, ha deliberato:
- a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;
- b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

TESTO PROPOSTO

Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6

- 6. L'assemblea straordinaria del 29/30 aprile 2009 ha deliberato:
- a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in ttalia sia all'estero, o di warrant;
- b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.
- d) di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentati pro tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il




Registro delle Imprese delle presenti delibere e del testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste.

25 marzo 2009

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Marina Berlusconi)

4



STATUTO STATUTO STATUTO STATUTO

Capo I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

La società si denomina "ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

Articolo 2

- 1. La società ha sede in Milano.
- 2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci

Articolo 4

- 1. La Società ha per oggetto l'industria e il commercio editoriale e grafico, l'attività tipografica e in genere ogni attività attinente all'informazione.
- 2. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari e svolgere quelle attività che saranno ritenute dal Consiglio necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali la produzione e la vendita di carta e di prodotti cartotecnici e affini, nonché di programmi per elaboratori e multimediali; l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio.
- 3. La Società può altresì prestare fidejussioni e in genere garanzie reali e/o personali anche nell'interesse di Società collegate o facenti parte dello stesso Gruppo, il tutto con espressa esclusione della raccolta del risparmio presso il pubblico e delle attività riservate per legge.

Articolo 5

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

Capo II. CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

- di euro 67.451.756,32 1. IIcapitale (sessantasettemilioniquattrocentocinquantunomilasettecento-259.429.832 diviso virgola trentadue) in cinquantasei (duecentocinquantanovemilioniquattrocentoventinovemilaottocentotrentadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

- 3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.
- 5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.
- 6. L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato:
- a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;
- b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamilioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

- 2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.
- 3. E' escluso il diritto di recesso nell'ipotesi di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

Capo III. ASSEMBLEA

Articolo 9

- 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea di terza convocazione o successive devono essere convocate entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 del codice civile a 8 (otto) giorni.
- 3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 10

- 1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Articolo 11

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione dell'apposita certificazione.

Articolo 12

Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

- 2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.
- 3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

- 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15

- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- 2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23 del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16

Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

- 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente e sono rieleggibili.
- 2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti".
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale

rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;

- b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;
- c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.
- 4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.

- 5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

Articolo 18

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

- 2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
- 4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
- 5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

- 1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
- 2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
- 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale, anche individualmente da parte di ciascun membro del collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi da quelli sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in

difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

- 2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
- 3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22

- 1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17 dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 23

- 1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative e l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile e comunque fino ad un importo massimo di euro 400.000.000,00.= (quattrocentomilioni virgola zero zero), fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.

Articolo 24

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto – senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti – il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di

Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori por il compinanto di cio cali atti a sul pari di cio cali atti

ri per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni dirigenziali in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio provvede, inoltre, a conferire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione.

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché può determinare i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26

- 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
- 2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.
- 3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

CAPO V. COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Igs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- 4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:
- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

- 5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.
- 6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.
- 7. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.
- 8. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

- 9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 10. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di

quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

- 14. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- 15. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 16. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Capo VI. CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

Capo VII. BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Articolo 30

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

CAPO VIII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

F.to Marina Elvira Berlusconi

F.to Renata Mariella notaio

Allegato 40 n
obel 4. 2362t
6427
obi ver

ELENCO PARTECIPANTI

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

VIA BIANCA DI SAVOIA 12 - MILANO

Cod. Fiscale: 07012130584

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

VOTI	34.149.919				•		Kanada Andrews	
DELEGA	2.025	26.105	7.750	24.566	149,933	3,630,525	21.400	52.000
ROPRIO								
	in delega di: Ford Motor Company of Canada,	agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: 3 SAINSBURY COMMON	INVESTMENT FUND agente: NORTHERN TRUST -LO In delega di: LOS ANGELES CITY EMPLOYEES PETIREM.	agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO	NOBEL agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SANDERSON INTL VALUE FUND BERMUDA	agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: Silchester International Investors International	agente: NoRTHERN TRUST -LO in delega di: NORTHWESTERN MEM.CORP.& APRILATES	NORTHERN TRUST -LO In delega di: CEDAR ROCK CAITAL
AMERICANIE AMMISSIONE	BONDIOLI STEFANO							
AMMISSIONE	.							

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

Pagina 1

Brelens mi

												/,				73) 7	′				
TION										10											
PJETEC.V	1.239.800		1.922.399		143.657	1.488		14.800		7.256		8.255.220			65.000		293.459		446.300	<u>-</u>	
PROPRIO															·	-					
agente: PICTET & CIE	in delega di: SANDERSON INTL VALUE FUND	agente: NORTHERN TRUST -LO	in delega di: SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST	agente: NORTHERN TRUST -LO	in delega di: GMO FOREIGN SMALL COMPANIES	FUND in delega di: LANDROVER PENSION SCHEME	agente: NORTHERN TRUSTLO	in delega di: FORD MOTOR COMPANY DEFINED PENIETT	ágente: NORTHERN TRUST -LO	in delega di: WHEELS COMMON INVESTMENT	agente: NORTHERN TRUST -LO	in delega di; SILCHESTER INTL VALUE EQUITY	TRUST agente:	NORTHERN TRUST -LO	HI WENEYS WITH FEDERAL EXPRESS CORP FMPI OYFF'S PFNS	agente: NORTHERN TRUST -LO	in delega di: SANDERSON INTL VALUE TOBACCO	REE FD agente:	NORTHERN TRUST -LO in delega di: Sanderson inti value group	TRUST	NORTHERN TRUST -1.0
				,	~																
AMMISSIONE		·								11 2 11 11						· .					

										77.4							Pac
TOTALE VOTI			300	130.065.514		000	007	007.011	1 1000	1.985.874	***						
VOTI-TIN DELEGA	1.555.536	16.290.700		10.558.416	119.396.098	111.000				189.214	628.398	20	270.000	270.000	914	171.879	
VOIT IN PROPRIO			300				200	110.250	1		<u></u>					<u> </u>	
01700	in delega di: GALLEVA TRUST	agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SILCHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ Aggente:	NORTHENA INCOLUEN	in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA				in delega di: DBV FONDS IV	in delega di: WIN FONDS III	in delega di: BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT TRUST	in delega di: AXA VERSICHERUNG AG	in delega di: AXA LEBENSVERSICHERUNG AG	in delega di: STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	in delega di: ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	
NOTE																	
PARTECIPANTE			BRUCIAMONTI ALESSANDRO	PAPETTI RENATO			CERNITORI GIULIO CESARE	FORLIN PAOLO	TALENTI CARLETTO	MARIN PATRIZIA			-				
RIFERIM DI AMMISSIONE			2	m			4	S	9	7							

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

											Mary S.			H 3/ 3/					
TOTALE VOIL			,			-	,		··,						·			410.558	:
VOTI IN- DELEGA		73.714		12.381		97.682		140.923		50.000		72.000			8.749	<u>:</u>			
VOTI IN PROPRIO														Ì					
01005	agente: State Street Bank and trust Company	in delega di: WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FIIND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	in delega di: BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	agente: 1511 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	in delega di: California public employees Retirement system	agente: STATE STREET BANK AND TRUST	in delega di: AXA WORLD FUNDS	agente: STATE STREET BANK AND TRUST	in delega di: Barclays GLOBAL INVESTORS, NA	INVESTEMENT FONDS FOR EMPLOYEE B	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMBANY	COMPRING In delega di: COLLEGE RETTREMENT EQUITTES	FUND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
NOTE		•																	
PARTECIPANTE												- 1997						MARIN PATRIZIA	
RIFERUM, DI AMMISSIONE																	·	8	

									76	Now To F	And the state of t					
VOTUTIN: TOTALE DELEGA VOTI	14.477	13,928	619	3.407	27.000	5.274	78.200	46.500	41.383	15.288		55.362		45.152		
VOTLIN	TST.	JST.	LST A	NOIL		ASTER			MPANY	ALL CAP	งบรา		RUST		RUST	
SOCIO:	in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAKKEMPT R	agence: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE STREET MIDCAP EUROPE	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di:	IEACHERS RELIBERIENT STOLEN OF LOUISIANA in delega di: ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS	LLC. in delega di: CORNELL UNIVERSITY .	in delega di: SEMPRA ENERGY PENSION MASTER	IRUS I in delega di: WASHINGTON UNIVERSITY	in delega di: UNIVERSITY OF PITTSBURGH	in delega di: KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	in delega di: ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	in delega di: ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	in delega di: California State Teachers Retirement system	agente: State Street Bank and Trust Company	·
NOTE SC		<u>N = </u>	# C V 9 #	0.= 2.					- 3.							
RIFERIM, DI PARTECIPANTE			<u> </u>	·	. Ave	.									<u> </u>	.

					A STATE OF THE STA			
TOTALE VOTI		502.522					1.000	55.866
VOTI IN DELEGA	28.193		4.722	107.800	390.000			14.199
VOTIIN PROPRIO			· · ·				1.000	
OIDOS	in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEKEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEKEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEKEMPT RETIREMENT PLANS agente:	COMPANY	in delega di: EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		in delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A
NOTE.								
PARTECIPANTE		MARIN PATRIZIA					MAZZOLA GIACINTO	MARIN PATRIZIA
RIFERIM DI AMMISSIONE		6					10	1

TOTALE VOT					
VOTLIN VOTLIN PROPRIO DELEGA		41.638			
VOTLIN PROPRIO					
	C AND TRUST	TEACHERS	M CAND TRUST		
ocio	agente: STATE STREET BANK AND TRUST	in delega di: CALIFORNIA STATE TEACHERS	RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST	COMPANY	
OS (***)	ST	3.⊆ ₹	ag ST/	8	
NOTE S SE					
				58	
IPANTE				=	
DI PARTECIPANTE		·	,	Soci presenti o rappresentati	
RIFERIM DI AMMISSIONE				Soci present	

rappresentanti In proprio In delega Totale

167.170.253 111,751

167.282.004

hailed Sching 32

pari al 64,4806% delle n. 259.429.832 azioni costituenti il capitale sociale

.-

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. VIA BIANCA DI SAVOIA 12 - MILANO


Cod. Fiscale: 07012130584

Bellinemi

ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI

Ordinaria e Straordinaria DEL 29/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

OJANITIV IN PROPR	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
<u> </u>	
TOTALE QUANTITAL	
0.005	In Delega di CEDAR ROCK CAITAL Agente: PICTET & CIE In Delega di FEDERAL EXPRESS CORP EMPLOYEE'S PENS Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di Ford Motor Company of Canada, Limited Master Trust Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALLEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALLEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di GALEVA TRUST -LO
ALON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
ANTE	BONDIOLI STEFANO
PARTECIPANTE	BONDIOL
SCHEDA	-
MOVIM	Entrata
ORA	09:58



Pagina

QUANTI IN PROPE	July July July July July July July July	
TOTALE QUANTITA	34.149.919	
NOTE SOCIO	In Delega di LANDROVER PENSION SCHEME Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SANDERSON INTL VALUE FUND Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SANDERSON INTL VALUE FUND Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SANDERSON INTL VALUE GROUP TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SANDERSON INTL VALUE GROUP TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SANDERSON INTL VALUE TOBACCO FREE PD Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SICHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SICHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SICHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di SICHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ Agente: NORTHERN TRUST -LO	
	BONDIOLI STEFANO	
	Entrata 1	

1.488

09:28

7.750

21.400

1.239.800

149.933

446.300

293.459

3.630.525


16.290.700



OUANTIERA IIN DEIEGA	8.255.220	24.566	7.256		119.396.098	10.558.416	111.000				270.000	270.000	20.000	
QUANTITIA IN PROPRIO	کو	June		300				200	110,250	ĭ				
		\rightarrow\(\varphi\)		<u>3)</u>										
TOTALE OUNTRITA	34,149,919			300	130.065.514	·		200	110.250	Ħ	1,985,874		·	
OEOS.	In Delega di SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di	SILCHES IEK IOBACCO FREE EQUIIY TRUST Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di	Agente: Agente: NORTHERN TRUST -LO In Delega di WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	In Delega di FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	In Delega di FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	In Delega di FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA				In Delega di AXA LEBENSVERSICHERUNG AG	In Delega di AXA VERSICHERUNG AG	In Delega di AXA WORLD FUNDS	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
NOTE														
PARTECIPANTE A A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF	BONDIOLI STEFANO			BRUCIAMONTI ALESSANDRO	PAPETTI RENATO			CERNITORI GIULIO CESARE	FORLIN PAOLO	TALENTI CARLETTO	MARIN PATRIZIA			
NR SCHEDA	#4			2	က			4	2	9	7			
MOVIM:	Entrata			Entrata	Entrata			Entrata	Entrata	Entrata	Entrata			
ORA	09:28			09:52	10:10			10:13	10:14	10:17	10:29			

Pagina 3

TOTAL																
OIDOS	In Delega di	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT TRUST	In Delega di CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Agente: State Street Bank and trust Company	In Delega di COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di DBV FONDS IV	In Delega di ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND
NOTE																
PARTECIPANTE	MARIN PATRIZIA															
.NR I	7															,
MOVIM:	Entrata															
ORA	10:29					,										



LE QUANTITA'



NTEEA SELEGA	628.398	73.714	15,288	45.152	27.000	55.362	41.383	3.407	5.274	14.477	
PINI					A STANDARD OF THE STANDARD OF						
UANTER PROPRIO				pullo	S M						
É			.1		1.						 <u></u>

							13	14.19								
TOTALEQUANTITA	1.985.874	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	410.558													
SOCIO	In Delega di WIN FONDS III In Delega di WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di CORNELL UNIVERSITY .	In Delega di ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	In Delega di ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	In Delega di SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	In Delega di STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0.200	
FENDIF	·															
									·					,		
PARTECIDANTE	MARIN PATRIZIA		MARIN PATRIZIA													
NR SCHEDA	7	1	ω													
MOVIME	Entrata		Entrata													
ORA	10:29		10:35													

QUANTITA IN DELEGA	35.775		28.193		13.928		619	46.500	78.200	4.722	**************************************	390.000		107.800	
QUANTITA' IN PROPIZIO				کو	in	61									
TOTALE QUANTITA'	410.558									502,522					
0/Dos	In Delega di STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di State Street Bank and trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement plans	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di STATE STREET MIDCAP EUROPE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	In Delega di UNIVERSITY OF PITTSBURGH	In Delega di WASHINGTON UNIVERSITY	In Delega di EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	In Delega di OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	Agence: State Street Bank and trust Company	In Delega di THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Agente: State Street Bank and trust Company
NOTE COLUMN															
													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	z.	
	MARIN PATRIZIA									MARIN PATRIZIA			·		
NR SCHEDA	∞									σ					
MOVIM.	Entrata									Entrata					
ORA	10:35		·							10:39					

QUANTITA IN DELEGA		41.638	53	14,199		
QUANTITA IN PROPRIO	1,000				1.000	200

20	200		CERNITORI GIULIO CESARE	4	Uscita	11:26
1.00	1.000		MAZZOLA GIACINTO	10	Uscita	11:13
	·	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
1.00	1,000		MAZZOLA GIACINTO	10	Entrata	10:54
QUANTITA IN PROPRIC	TOTALE QUANTITAL	NOTE:	NR. PARTECIPANTE		OKA MOVIM:	V.084
						ALCOHOL: AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN







		167,280.804	8.00 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10
59	41.638	167.170.253	Totale Voit: 167.280:804
		110.551	
			253
Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA		Toc.Voti n Delega: 167.170.253
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	E STREET BANK AND TRUST COMPANY NIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Tot. Voti in Proprio: 110:551

Ordine del giorno DELEGHE AL CDA AI SENSI DEGLI ARTT. 2443 E 2420 TER DEL CODICE CIVILE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:57 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:59

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 167.280.804 pari al 64,4802% delle n. 259.429.832 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLL		Totale Voti:	Totale Votr: 132.161.939 pari al 79,0060 % della quantità votante	79,0060 % della q	uantità votante	Ą
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE	
		2	300		300	
BRUCIAMONTI ALESSANDRO		3			130.065.514	
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	Delegato: PAPETTI RENATO Delegato: PAPETTI RENATO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.558,416 119.396.098 111.000		
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	Uelegato: PAPELLI KENATO	5	110.250		110.250	
FORLIN PAOLO		9			, ,	
TALENTI CARLETTO		7	1		1.985.874	
DBV FONDS IV WIN FONDS III BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT TRUST AXA VERSICHERLING AG	Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA			189.214 628.398 20 270.000		
AXA LEBENSVERSICHERUNG AG	Delegato: MARIN PATRIZIA			270.000		
A O A SOUTH TO THE SOUTH TO A SOUTH TO A SOUTH TO A SOUTH TO THE SOUTH TO A S		C	ر الم	•	ä	Pagina 32


73.714		12.381	97.682	140.923	20.000	72.000	8.749		132.051.388 132.101.959	Totale Vot: 35:118.865; parr al: 20.9940.% della quantità votanite	34,149,919	26.105	7.750	24.566	149.933
						, posseque es			110.551	Totale Vot: 35.118.865 par al 2	1			- Ar-	
Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA				Delegato: BONDIOLI STEFANO	Delegato: BONDIOLI STEFANO	Delegato: BONDIOLI STEFANO	Delegato: BONDIOLI STEFANO	Delegato: BONDIOLI STEFANO
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	E STREET BANK AND TRUST COMPANY EX-US SMALL CAP PLUS FUND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AXA WORLD FUNDS	E STREET BANK AND TRUST COMPANY 'S GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT OR EMPLOYEE B	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		ELENCO CONTRARI	Ford Motor Company of Canada, Limited Master Trust	agente: NORTHERN TRUST -LO J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	agente: NORTHERN TRUST -LO LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	agente: NORTHERN TRUST -LO STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	agente: NORTHERN TRUST:-LO SANDERSON INTL VALUE FUND BERMUDA

34
Pagina

Pagina 34	α.					
		14.477		∞	Delegato: MARIN PATRIZIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R
	410 558	16.290.700			Delegato: BONDIOLI STEFANO	SICHESTER INTI. INVESTORS VALUE EQ agente: NORTHERN TRUST -LO
		1.555.536			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO GALLEVA TRUST
		446.300			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO SANDERSON INTL VALUE GROUP TRUST
2(293.459			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO SANDERSON INTL VALUE TOBACCO FREE FD
		65.000			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO FEDERAL EXPRESS CORP EMPLOYEE'S PENS
		8.255.220	<u>.</u>		Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST
ý		7.256			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
		14.800			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
		143.657			Delegato: BONDIOLI STEFANO Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND LANDROVER PENSION SCHEME
		1.922.399			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST
		1.239.800			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: PICTET & CIE SANDERSON INTL VALUE FUND
		52.000			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO CEDAR ROCK CAITAL
		21.400		-	Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO NORTHWESTERN MEM.CORP.& AFFILIATES
		3,630.525			Delegato: BONDIOLI STEFANO	agente: NORTHERN TRUST -LO Silchester International Investors Inter

13.928	3.407 27.000	78.200 46.500	15.288	55.362	45.152	28.193	35.775		4.722 SUCTAIN 4.722	107.800	390,000	11 14.199 55.866
Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA		Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA
E STREET BANK AND TRUST COMPANY STREET MIDCAP EUROPE	SIANA	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST WASHINGTON UNIVERSITY UNIVERSITY OF PITTSBURGH	IPANY LL CAP LENDING	E STREET BANK AND TRUST COMPANY S STATE BOARD OF INVESTMENT	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY OMERS ADMINISTRATION CORPORATION agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.0

	41.638	0 35.118.865 35.118.865	Totale.Votti: 167.280.804	Solvino Blue	المالية لمرا	To puilland -	Market BELL	
Delegato: MARIN PATRIZIA	Delegato: MARIN PATRIZIA		T.4. Wall in Distance. 167, 170, 253		and			
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Tot Votin Propio				



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Renata Mariella Milano, 19 maggio 2009

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

